SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 aprile 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1° Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2° Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3° Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4° Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

88A1416

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 13 aprile 1988, n. 117.

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.

3. Nelle disposizioni che seguono il termine «magistrato» comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.

Art. 2.

Responsabilità per dolo o colpa grave

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

Art. 3.

Diniego di giustizia

1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

Art. 4.

Competenza e termini

1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. Per determinare il distretto della corte d'appello più vicino si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 879.

2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti

avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione e esperibile.

3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato.

4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

Art. 5.

Ammissibilità della domanda

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda di cui all'articolo 2.

2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore.

3. La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato entro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni. Il ricorso è depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello nei successivi dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della corte d'appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d'appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla Corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l'istanza di cui all'articolo 3.

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibille la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione intieramente diversa. Nell'eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunziato l'inammissibilità. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

Art. 6.

Intervento del magistrato nel giudizio

1. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza.

2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare.

3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste né nel giudizio di ammissibilità, né nel giudizio contro lo Stato.

Art. 7.

Azione di rivalsa

1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare.

3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *b)* e *c)*.

Art. 8.

Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa

1. L'azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. L'azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta.

Art. 9.

Azione disciplinare

1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.

2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.

3. La disposizione di cui all'articolo 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.

Art. 10.

Consiglio di presidenza della Corte dei conti

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al consiglio di presidenza.

2. Il consiglio di presidenza è composto:

a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede;

b) dal procuratore generale della Corte dei conti;

c) dal presidente di sezione più anziano;

d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

3. Alle adunanze del consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto.

4. Il consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore generale è chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell'azione disciplinare e le relative richieste.

5. I cittadini di cui alla lettera *d*) del comma 2 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti.

6. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera *e*) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto.

7. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero.

8. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti.

9. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

10. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 11.

Disposizioni concernenti i referendari e primi referendari della Corte dei conti

1. È abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691.

2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità per tre anni di cinque posti di quelli cumulativamente previsti per le qualifiche di consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario dalla tabella *B* annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, integrata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

Art. 12.

Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti

1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

Art. 13.

Responsabilità civile per fatti costituenti reato

1. Chi ha subìto un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.

2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

Art. 14.

Riparazione per errori giudiziari

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.

Art. 15.

Patrocinio gratuito per i meno abbienti

1. Chi ha un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata inferiore a lire dieci milioni, ovvero non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato per l'esercizio dell'azione civile a' sensi della presente legge.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l'importo di cui al comma 1 sulla base dell'indice di svalutazione monetaria rilevato dall'ISTAT per l'anno precedente.

Art. 16.

Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale dopo il comma terzo è aggiunto il seguente:

«Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

2. All'articolo 131 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed è sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.

4. Nei casi previsti dall'articolo 3, il magistrato componente l'organo giudiziario collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza.

5. Il tribunale innanzi al quale è proposta l'azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.

6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati nonché della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall'articolo 4.

Art. 17.

Modifica dell'articolo 328 del codice penale

1. Il secondo comma dell'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perché si configuri diniego di giustizia».

Art. 18.

Misure finanziarie

1. Agli oneri conseguenti all'attuazione dell'articolo 15 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d'anno a decorrere dall'esercizio 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Revisione della normativa in materia di patrocinio gratuito».

2. Gli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire «per memoria» nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 4:

La legge 22 dicembre 1980, n. 879, reca norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di connessione. Il richiamo riguarda, in particolare, l'art. 5, il cui testo è il seguente:

«Art. 5. — Agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e 3, per determinare il distretto di corte d'appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 739 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 739 *(Reclami delle parti)*. — Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo».

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 105 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 105 *(Intervento volontario)*. — Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse».

Nota all'art. 9:

Il secondo comma dell'art. 107 della Costituzione prevede che: «Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare».

Nota all'art. 10:

La legge 27 aprile 1982, n. 186, reca norme sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. In particolare il richiamo riguarda gli articoli seguenti, che si riportano integralmente secondo la numerazione progressiva dell'articolato:

«Art. 7 *(Composizione del consiglio di presidenza).* — Il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato ed è composto:

1) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

2) dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato;

3) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

4) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali di cui almeno due con qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale;

5) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente n. 3);

6) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente n. 4).

All'elezione dei componenti di cui ai numeri 3) e 5), nonché di quelli di cui ai numeri 4) e 6) partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguno gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi. I membri di diritto di cui al precedente n. 2) sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai presidenti di sezione in servizio presso il Consiglio di Stato che seguono nell'ordine di anzianità.

Le funzioni di vicepresidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano nella qualifica tra i magistrati di cui al precedente n. 2). Il vicepresidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito».

«Art. 8 *(Ineleggibilità).* — Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitino funzioni istituzionali.

Non possono essere eletti componenti del consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento.

Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare».

«Art. 9 *(Elezione del consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti).* — Per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di presidenza è istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonché dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.

Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Ciascun elettore può votare per un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.

Le schede — distinte per ciascun gruppo elettorale — devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età».

«Art. 10 *(Contestazioni e reclami).* — L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza».

«Art. 11 *(Scioglimento del consiglio di presidenza).* — Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento».

«Art. 12 *(Validità delle deliberazioni e convocazioni).* — Per la validità delle deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno nove componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti.

Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti».

«Art. 13 *(Attribuzioni del consiglio di presidenza).* — Il consiglio di presidenza:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;

3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;

4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo articolo 31;

5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;

6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni.

Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

8) sul collocamento fuori ruolo;

9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui al n. 4), nonché quelli di cui all'articolo 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti».

«Art. 32 *(Disciplina)*. — Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano ai magistrati le norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento».

«Art. 33 *(Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento)*. — Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.

Il consiglio di presidenza, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni.

Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato».

«Art. 34 *(Decisione del procedimento disciplinare)*. — Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, più anziano nella qualifica, svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato».

Note all'art. 11:

— Il R.D. 12 ottobre 1933, n. 1364, reca norme sull'approvazione del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti. In particolare, il richiamo riguarda l'art. 29, il cui testo era il seguente:

«Art. 29. — Alla fine di ogni anno i presidenti di sezione, il procuratore generale e il segretario generale trasmettono al presidente un rapporto informativo riservato sull'attività dei magistrati da essi rispettivamente dipendenti».

— La legge 13 ottobre 1969, n. 691, reca norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti. In particolare, il richiamo riguarda l'art. 4, il cui testo era il seguente:

«Art. 4. — Il rapporto informativo di cui all'art. 29 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, deve essere comunicato integralmente all'interessato».

— La legge 27 aprile 1982, n. 186, reca norme sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. In particolare il richiamo riguarda gli articoli seguenti, che si riportano integralmente secondo la numerazione progressiva dell'articolato:

«Art. 17 *(Nomina a primo referendario)*. — Le qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.

I referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta».

«Art. 18 *(Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale)*. — I primi referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale.

La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta».

«Art. 50 *(Norme transitorie)*. — Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i consigli di presidenza del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, rispettivamente previsti dall'articolo 35 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e dall'articolo 49 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del Consiglio di Stato indice la prima elezione del consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 7. I reclami relativi alla predetta operazione elettorale sono decisi in via definitiva dall'ufficio elettorale.

Entro 90 giorni dal suo insediamento il consiglio di presidenza provvede ad adeguare alle disposizioni della presente legge la composizione delle sezioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Nulla è innovato per quanto concerne la composizione organica, secondo le vigenti disposizioni, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

I consiglieri di Stato che, non avendo conseguito la nomina a presidente di sezione o qualifiche equiparate, cessano dal presiedere un tribunale amministrativo regionale sono destinati al Consiglio di Stato, anche in soprannumero rispetto ai posti indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

I presidenti di sezione del Consiglio di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano o hanno esercitato le funzioni di presidente presso un tribunale amministrativo regionale, possono, conservando la posizione di stato, essere destinati o mantenuti, con il loro consenso, nella funzione stessa. Alla cessazione da tale funzione sono destinati al Consiglio di Stato con l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente.

Fermo restando l'ordine di ruolo risultante dal precedente articolo 23, nella prima attuazione della presente legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, le *anzianità stabilite negli articoli 17, 18 e 19, n. 1), limitatamente* ai posti di organico effettivamente vacanti, sono ridotte alla metà.

I consiglieri di tribunali amministrativi regionali, trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono, a domanda, da presentarsi nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riassumere la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

I predetti magistrati vanno ad occupare la posizione di ruolo che avrebbero avuto nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, se non fossero stati trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato.

I posti di consiglieri di Stato, conseguentemente resisi vacanti, sono riservati ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale».

«Art. 51 *(Effetti giuridici ed economici)*. — Per coloro che hanno già maturato le anzianità previste dagli articoli 17, 18 e 21, le relative nomine sono conferite, agli effetti giuridici, al compimento di dette anzianità e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al compimento della anzianità prevista dal precedente articolo 21. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, l'attribuzione del trattamento inerente alla qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive equivale al pieno possesso di tale qualifica».

— La legge 20 dicembre 1961, n. 1345, reca norme sulla istituzione di una quarta e una quinta sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti. In particolare, il richiamo riguarda la allegata tabella *B*, che di seguito si riporta:

«TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO
DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

Qualifica	Numero dei posti
Presidente	1
Presidenti di sezione	14
Procuratore generale	1
Consiglieri	70
Vice procuratori generali	10
Primi referendari	203
Referendari	230
TOTALE	529».

— Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, reca norme in materia di finanza locale. In particolare, il richiamo riguarda l'art. 13, il cui testo è il seguente:

«Art. 13. — I trasferimenti statali e i contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali 1981 di cui agli articoli 13, quarto comma, 14, ultimo comma, 15, secondo comma, 19, secondo, quarto e sesto comma, 24 e 26-*bis*, ultimo comma del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, vengono corrisposti dal Ministero dell'interno con riduzione del sessanta per cento dell'avanzo di gestione della competenza 1981.

Gli avanzi di gestione 1981 devono essere notificati al Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1982.

Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti sono tenuti a trasmettere i propri conti consuntivi alla Corte dei conti entro trenta giorni dall'avvenuto esame degli stessi da parte degli organi regionali di controllo. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Corte le relazioni dei revisori nominati dal consiglio comunale e ogni altro documento e informazione che questa richieda.

Entro il 31 luglio la Corte, in apposita sezione, comunica ai Presidenti delle Camere l'elenco dei conti consuntivi pervenuti, il piano delle rilevazioni che si propone di compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti medesimi. In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggiore aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa *pro capite* è superiore alla media. La Corte può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministeri.

La Corte riferisce annualmente al Parlamento, entro il 31 maggio, i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.

Al fine di costituire la sezione prevista al quarto comma, le dotazioni organiche del personale di magistratura relative alle qualifiche inferiori a presidente di sezione, rese cumulative in un'unica dotazione organica, sono aumentate di venti unità. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti restano fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella *B* allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345».

— La legge 8 ottobre 1984, n. 658, reca norme sulla istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti. In particolare il richiamo riguarda l'art. 7, il cui testo è il seguente:

«Art. 7. — Per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale prevista all'articolo 1, la dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti relativa alle qualifiche inferiori a presidente di sezione è aumentata di nove unità per le seguenti funzioni: due consiglieri, un vice procuratore generale e sei primi referendari o referendari. La dotazione organica per la qualifica di presidente di sezione è aumentata di una unità. I posti di consigliere non riservati ai primi referendari della Corte dei conti — già fissati nella metà dei consiglieri di cui alla dotazione organica prevista dalla tabella *B* allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 — sono aumentati di una unità.

Alla sezione è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un primo dirigente preposto alla segreteria, il quale sarà collocato fuori ruolo; due funzionari della carriera direttiva; cinque impiegati della carriera di concetto; tre impiegati della carriera esecutiva, di cui almeno uno con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

All'ufficio del pubblico ministero è assegnato un congruo numero di impiegati comunque non inferiore, per ciascuna carriera, a: un funzionario della cariera direttiva; quattro impiegati della carriera di concetto; quattro impiegati della carriera esecutiva di cui almeno due con mansioni di dattilografo; due impiegati della carriera ausiliaria.

Le tabelle organiche del personale amministrativo della Corte dei conti sono incrementate del seguente numero di posti da ripartire, nelle varie carriere, ai sensi degli articoli 13, 18, secondo comma, 23, secondo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

a) carriera direttiva — n. 3;

b) carriera di concetto — » 9;

c) carriera esecutiva personale amministrativo — » 7;

d) carriera ausiliaria personale addetto agli uffici — » 4».

Nota all'art. 12:

La legge 24 marzo 1958, n. 195, reca norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Nota all'art. 15:

La legge 11 agosto 1973, n. 533, reca norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. In particolare, il richiamo riguarda gli articoli 10 e seguenti (disposizioni sulla gratuità del giudizio e sul patrocinio statale), il cui testo è il seguente:

«Art. 10 *(Gratuità del giudizio).* — L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, è sostituito dal seguente:

"Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-*bis*, 825 e 826 del codice di procedura civile"».

«Art. 11 *(Patrocinio a spese dello Stato).* — Per le controversie di cui agli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile e per quelle concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti, le cui ragioni risultino non manifestamente infondate.

Ai fini del precedente comma sono considerati non abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari.

Lo stato di non abbienza è desunto da una dichiarazione sottoscritta dalla parte istante con firma autenticata da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Se l'istante è analfabeta la dichiarazione è sostituita dal processo verbale redatto dai pubblici ufficiali predetti.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione:

1) del reddito di lavoro;

2) delle risorse di qualunque natura, diverse da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento;

3) dei beni immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la proprietà o altro diritto reale;

4) dei beni mobili registrati.

La dichiarazione mendace, tale da incidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la decadenza dal beneficio ed il recupero di quanto anticipato dallo Stato.

Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione o redige il processo verbale, ai sensi del terzo comma, ammonisce il dichiarante sulle responsabilità penali e sulle conseguenze civili cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbienza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può su ricorso motivato, da notificarsi alla parte interessata, chiedere al giudice che emanò il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la revoca del provvedimento medesimo.

Ai fini di cui al comma precedente le cancellerie degli uffici giudiziari comunicano mensilmente all'intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato dalle dichiarazioni sulla non abbienza».

«Art. 12 *(Stato di non abbienza di persona coniugata o di minore).* — Quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbienza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi.

Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore, è richiesta anche la prova dello stato di non abbienza dei genitori, considerate cumulativamente le loro condizioni».

«Art. 13 *(Ammissione al patrocinio a spese dello Stato).* — La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata dalle dichiarazioni di cui all'articolo 11, deve essere presentata, in carta semplice, contestualmente agli atti di cui agli articoli 414 e 416 del codice di procedura civile.

Il giudice dispone sull'ammissione con decreto motivato, da pronunciarsi non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo del tribunale nel cui circondario ha sede il giudice competente per territorio, indicati dall'istante nella domanda, o, in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'ordine.

Qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione; qualora resti invece totalmente soccombente e proponga impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dal giudice competente per l'impugnazione».

«Art. 14 *(Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).* — L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta la difesa gratuita per la causa in ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al patrocinio medesimo, salvo il diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari della parte contraria non ammessa al patrocinio a carico dello Stato e condannata alle spese con sentenza passata in giudicato.

Sono anticipate da parte dello Stato le spese effettivamente sostenute da difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, nonché le spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni; ed annotati a debito i diritti le competenze, gli onorari anche per vacazioni ad essi spettanti, con liquidazione da effettuarsi, in osservanza delle leggi e tariffe professionali, dal giudice con il provvedimento che decide la causa».

«Art. 15 *(Vigenza delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato).* — Le disposizioni degli articoli precedenti relative al patrocinio a spese dello Stato si applicano sino all'entrata in vigore delle norme di legge che assicureranno ai non abbienti, per le controversie avanti a ogni giurisdizione, il patrocinio a spese dello Stato».

«Art. 16 *(Onere finanziario per la gratuità del giudizio e per il patrocinio a spese dello Stato).* — I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

L'onere a carico dello Stato derivante dagli articoli predetti dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1973 è previsto in lire 1.000 milioni».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 148 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 148 (*Forme dei provvedimenti del giudice*). — La legge stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto.

La sentenza è sempre pronunciata in nome del Popolo italiano.

Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate a pena di nullità. I decreti devono essere motivati, a pena di nullità, soltanto quando è richiesta espressamente la motivazione.

Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale il quale deve contenere le menzioni della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.

I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali formalità e, quando non è disposto altrimenti, anche oralmente».

— Il testo dell'art. 131 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 131 (*Forma dei provvedimenti in generale*). — La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio».

Nota all'art. 17:

Il testo dell'art. 328 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 328 (*Omissione o rifiuto di atti di ufficio*). — Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Se il pubblico ufficiale è un magistrato, vi è omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perché si configuri diniego di giustizia».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atti nn. 1142, 1489, 1580, 1834, 1843, 1867, 1876, 1882, 1891, 1895, 1995):

Atto n. 1142: presentato dall'on. GARGANI ed altri il 22 luglio 1987; assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 settembre 1987, con parere delle commissioni I e V.

Atto n. 1489: presentato dall'on. ZANGHERI ed altri il 16 settembre 1987; assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 29 settembre 1987, con parere delle commissioni I e V.

Atto n. 1580: presentato dall'on. LA MALFA ed altri il 1° ottobre 1987; assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 ottobre 1987, con parere delle commissioni I e V.

Atto n. 1834: presentato dall'on. FACCHIANO ed altri il 5 novembre 1987; assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 13 novembre 1987, con parere delle commissioni I e V.

Atto n. 1843: presentato dall'on. RODOTÀ ed altri il 10 novembre 1987; assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 14 dicembre 1987, con parere delle commissioni I, II, V, VI, X, XI, (IV ai sensi dell'art. 73 del regolamento).

Atto n. 1867: presentato dall'on. GUIDETTI SERRA ed altri l'11 novembre 1987; assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 novembre 1987, con parere delle commissioni I e V.

Atto n. 1876: presentato dall'on. BIONDI ed altri il 12 novembre 1987; assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 novembre 1987, con parere delle commissioni I, V e VI.

Atto n. 1882: presentato dall'on. ANDÒ ed altri il 13 novembre 1987; assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 novembre 1987, con parere delle commissioni I e V.

Atto n. 1891: presentato dall'on. MELLINI ed altri il 16 novembre 1987; assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 25 novembre 1987, con parere delle commissioni I e V.

Atto n. 1895: presentato dall'on. MACERATINI ed altri il 17 novembre 1987; assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 novembre 1987, con parere delle commissioni I e V.

Atto n. 1995: presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 1° dicembre 1987; assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 dicembre 1987, con parere delle commissioni I e V.

Tutti i predetti atti sono stati esaminati dalla II commissione, in sede referente, il 7, 8, 13, 14, 15 e 21 ottobre 1987 e il 4, 9, 10, 15, 21 dicembre 1987.

Esaminati in aula il 18, 19, 20 dicembre 1987 e approvati il 21 dicembre 1987 in un testo unificato (1142, 1489, 1580,1834, 1843, 1867, 1876, 1882, 1891, 1895, 1995).

Senato della Repubblica (atto n. 748):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 dicembre 1987, con parere delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione l'8, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27 e 29 gennaio 1988.

Relazione scritta annunciata il 4 febbraio 1988 (atto n. 748/*A*), relatore sen. GALLO.

Esaminato in aula il 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 17 febbraio 1988 e approvato con modificazioni il 18 febbraio 1988 (assorbiti 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758 e 766).

Camera dei deputati (testo unificato atti n. 1142, 1489, 1580, 1834, 1843, 1867, 1876, 1882, 1891, 1895, 1995-*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 1° marzo 1988, con parere delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione il 2, 3, 9, e 10 marzo 1988 e approvato con modificazioni l'11 marzo 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 748-*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede redigente, il 5 aprile 1988, con parere delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 6 e 7 aprile 1988.

Esaminato in aula e approvato con modificazioni il 7 aprile 1988 (stralcio articoli 11 e 13).

Camera dei deputati (testo unificato atti n. 1142, 1489, 1580, 1834, 1843, 1867, 1876, 1882, 1891, 1895, 1995-*D*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, l'8 aprile 1988.

Esaminato dalla II commissione l'8, 11 aprile 1988 e approvato il 12 aprile 1988.

88G0172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in chimica;

Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune sono state già riordinate;

Rilevata la necessità di accogliere la richiesta dell'Università degli studi di Salerno di istituire il corso di laurea in chimica, allo scopo di riequilibrare le iscrizioni presso l'omonimo corso di laurea dell'Università degli studi di Napoli, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti;

Rilevata, quindi, la necessità di accogliere la richiesta stessa in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 46, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è soppresso e sostituito come segue:

Art. 46. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia le lauree in fisica, matematica, scienze dell'informazione e chimica.

Dopo l'art. 49, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il nuovo art. 50, concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in chimica.

Art. 50 (*Laurea in chimica*). — Per il conferimento della laurea in chimica la durata del corso di studi è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici comune a tutti gli indirizzi ed in un triennio di studi di applicazione.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910).

Biennio di studi propedeutici.

Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

1) istituzioni di matematiche (biennale)
2) chimica generale ed inorganica (biennale)
3) chimica organica (biennale)
4) chimica analitica
5) fisica sperimentale (biennale)
6) mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici)
7) esercitazioni di matematiche (biennale)
8) esercitazioni di preparazioni chimiche
9) esercitazioni di disegno di elementi di macchine
10) esercitazioni di analisi chimica qualitativa
11) esercitazioni di fisica sperimentale

Triennio di studi di applicazione.

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorganico-chimico-fisico.

Gli insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi sono i seguenti:

1) chimica fisica (biennale)
2) esercitazioni di analisi chimica quantitativa
3) esercitazioni di chimica fisica (biennale)
4) esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente)

Gli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono i seguenti:

1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale)
2) geometria analitica con elementi di proiettiva
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica
* 4) chimica organica industriale
* 5) chimica biologica
* 6) chimica farmaceutica
7) chimica bromatologica
* 8) farmacologia
* 9) chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale
10) chimica applicata (ai materiali da costruzione)
* 11) chimica agraria

12) elettrochimica
13) chimica teorica
14) meccanica statistica
15) chimica organica superiore
16) chimica delle sostanze naturali
17) chimica macromolecolare
18) analisi strumentale
19) radiochimica
20) strutturistica chimica
21) chimica inorganica superiore
22) stereochimica
23) scienza dei materiali
24) chimica delle sostanze coloranti
25) chimica microbiologica
26) fitochimica
27) biologia molecolare
28) chimica analitica clinica
29) chimica dei composti eterociclici
30) meccanismi delle reazioni organiche
31) spettroscopia interpretativa organica
32) proprietà e tecnologie delle materie plastiche
33) raffinazione e chimica del petrolio
34) catalisi (omogenea ed eterogenea)
35) termodinamica applicata
36) cinetica chimica
37) chimica dei composti metallo-organici
38) fotochimica organica
39) meccanica quantistica
40) calcolo numerico (corso speciale per chimici e chimici industriali)
41) metodi matematici per la chimica
42) termodinamica chimica
43) chimica fisica dello stato solido
44) chimica fisica dei polimeri
45) teoria degli elettroliti
46) biopolimeri
47) chimica fisica delle superfici
48) struttura dei liquidi e delle soluzioni liquide
49) strumentazione di misure, registrazione e controllo dei sistemi chimici e chimico-fisici
50) spettroscopia molecolare
51) chimica quantistica
52) termodinamica statistica

Gli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono i seguenti:

1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale)
2) geometria analitica con elementi di proiettiva
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica
* 4) fisica superiore
* 5) fisica tecnica (corso speciale per chimici)
* 6) elettrochimica
7) scienza dei metalli
8) geochimica
* 9) chimica applicata (ai materiali da costruzione)
* 10) spettroscopia
* 11) misure elettriche (corso speciale per chimici)
* 12) chimica industriale
13) chimica teorica
14) meccanica statistica
15) chimica organica superiore
16) chimica macromolecolare
17) struttura della materia
18) istituzioni di fisica teorica
19) analisi strumentale
20) radiochimica
21) strutturistica chimica
22) chimica inorganica superiore
23) stereochimica
24) scienza dei materiali
25) biologia molecolare
26) meccanismi delle rezioni organiche
27) spettroscopia interpretativa organica
28) proprietà e tecnologie delle materie plastiche
29) raffinazione e chimica del petrolio
30) chimica delle alte temperature
31) catalisi (omogenea ed eterogenea)
32) termodinamica applicata
33) cinetica chimica
34) chimica dei composti metallo-organici
35) fotochimica organica
36) meccanica quantistica
37) calcolo numerico (corso speciale per chimici)
38) metodi matematici per la chimica
39) termodinamica chimica
40) chimica fisica dello stato solido
41) chimica fisica dei polimeri
42) teoria degli elettroliti
43) biopolimeri
44) chimica fisica delle superfici
45) struttura dei liquidi e delle soluzioni liquide
46) strumentazione di misure, registrazione e controllo di sistemi chimici e chimico-fisici
47) spettroscopia molecolare
48) spettroscopia e radioonde
49) chimica fisica biologica
50) chimica quantistica
51) termodinamica statistica

I tre insegnamenti complementari di «analisi matematica», di «geometria analitica con elementi di proiettiva» e di «meccanica razionale con elementi di statica grafica» possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di «istituzioni di matematiche» (biennale). Per l'insegnamento di «analisi matematica» vale la norma stabilita per la laurea in matematica.

Gli insegnamenti biennali importano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione ed almeno in sette da lui scelti fra i complementari del gruppo seguito.

L'esame di laurea in chimica consta:

a) della discussione di una dissertazione compilativa o sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, svolta personalmente dallo studente o da un gruppo di studenti non superiore a cinque; la discussione è comunque individuale;

b) di una prova pratica, con eventuale discussione di essa.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si intendono consigliati in via preferenziale.

Tuttavia, ove lo studente intenda seguire per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Gli studenti che non intendano seguire i piani di studio secondo l'ordinamento didattico nazionale (piano di studio tradizionale), possono compilare un piano di studi diverso, cioè un piano di studi individuale la cui validità è subordinata all'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea. Il piano di studi dovrà in linea di massima rispettare le norme di propedeuticità stabilite dal consiglio di corso di laurea e prescinde dalle norme di sbarramento di cui al regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1375, e decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1988
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 54

88A1600

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 marzo 1988, n. 118.

Misure di attuazione per la corresponsione dell'aiuto comunitario alla produzione di determinate varietà di riso indica.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1418/76 del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento CEE della commissione n. 3990/87 del 23 dicembre 1987, ed in particolare l'art. 8-*bis*, che ha istituito un aiuto alla produzione di determinate varietà di riso del tipo o profilo indica;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3878/87, del 18 dicembre 1987, relativo all'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso;

Visto il regolamento CEE della commissione n. 675/88 del 15 marzo 1988, relativo alle modalità concernenti l'aiuto alla produzione per determinate varietà di riso;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso;

Ravvisata l'esigenza di emanare le disposizioni applicative, integrative delle norme comunitarie, per l'erogazione dell'aiuto alla produzione di cui all'art. 8-*bis* del regolamento CEE del Consiglio n. 1418/76, sopramenzionato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto concesso, ai sensi dell'art 8-*bis* del regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, alla produzione di determinate varietà di riso di tipo o profilo indica, si osservano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Nell'ambito dell'incarico conferito con il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, sono affidate all'Ente nazionale risi le funzioni di ricezione, istruttoria e controllo delle domande di aiuto alla produzione per le varietà di riso di tipo o profilo indica, nonché di liquidazione e di pagamento dell'aiuto medesimo.

Art. 3.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2 del regolamento CEE n. 3878/87 del Consiglio del 18 dicembre 1987, si considera che su una superficie siano state effettuate le operazioni di semina e di raccolto quando tale superficie sia stata oggetto delle normali operazioni colturali a fini produttivi e il riso abbia raggiunto la fase della maturazione.

Art. 4.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto è subordinata alla presentazione della dichiarazione, in appresso definita dichiarazione di coltivazione, delle superfici seminate, all'appartenenza del riso alle varietà ammesse e all'esito favorevole dei controlli previsti dalle norme comunitarie.

Detta dichiarazione, che vale anche quale domanda di aiuto, deve essere presentata, in duplice esemplare, direttamente o per raccomandata postale, all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI, 1 - Milano, entro il 15 giugno di ciascun anno, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Si considerano validamente presentate le dichiarazioni inviate con raccomandata spedita entro il 15 giugno.

Art. 5.

La dichiarazione di coltivazione deve essere firmata per esteso dal produttore.

Detta dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto e corredata dal certificato di famiglia, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, e residenza del produttore e sua qualifica (proprietario diretto conduttore, affittuario, ecc.);

2) i dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del riso (comune, località e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);

3) specificazione della superfice aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali (foglio di mappa, superficie) dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

4) varietà di riso seminate;

5) il giorno della semina nonché il mese e la decade prevedibili della raccolta;

6) modi di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi.

Alla dichiarazione dovranno essere allegate le fatture di acquisto ed i cartellini di certificazione delle sementi impiegate rilasciati dall'ENSE.

L'organo istruttorio può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto.

La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della predetta richiesta e con le modalità all'uopo indicate dall'ufficio istruttorio, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Art. 6.

Ogni produttore di riso interessato deve presentare una sola dichiarazione per tutte le superfici per le quali richiede l'aiuto.

Gli interessati potranno apportare correzioni e/o integrazioni alla propria dichiarazione di coltivazione prima del termine del 15 giugno, anche a mezzo raccomandata postale spedita entro tale data.

Sono irricevibili le correzioni e/o le integrazioni comunicate dopo il 15 giugno.

Le dichiarazioni di coltivazione presentate ad enti od uffici diversi da quello indicato al secondo comma dell'art. 4 del predetto decreto sono nulle.

Nel caso che la superficie seminata sia ripartita fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione può essere presentata da uno solo dei compartecipanti purché sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Art. 7.

Per l'attuazione del controllo sistematico previsto dalla normativa comunitaria citata nelle premesse, l'Ente nazionale risi dovrà comunicare a ciascun produttore il giorno in cui verrà effettuato il sopralluogo presso il fondo interessato specificando che in tale occasione dovrà essere presente lo stesso produttore od un suo delegato.

Tale comunicazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno spedita almeno quindici giorni prima della data prescelta per il controllo.

In occasione del sopralluogo il produttore, od il suo delegato, sono tenuti ad esibire i documenti catastali (estratti di mappa e certificati catastali) concernenti le superfici oggetto della dichiarazione di coltivazione.

Qualora il produttore, od il suo delegato, non siano presenti al controllo, ovvero non vengano esibiti i documenti catastali sopramenzionati, il richiedente decade dal diritto all'aiuto.

Eventuali impedimenti, ed in ordine alla presenza del produttore o del suo delegato al succitato sopralluogo, ed in ordine alla esibizione agli incaricati del controllo della prescritta documentazione catastale, vanno rappresentati e documenti all'organo di controllo entro il terzo giorno dalla data stabilita per la effettuazione dell'accertamento aziendale, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.

Il richiedente decade altresì dal diritto all'aiuto ove comunque non consenta l'effettuazione del controllo.

Eventuali cambi di residenza o di domicilio del produttore, ai fini dell'esatto recapito della lettera-invito al sopralluogo e di ogni altra comunicazione allo stesso da parte dell'ufficio istruttorio, vanno notificati a cura dell'interessato, pena la decadenza dal diritto all'aiuto, entro venti giorni dalla predetta modifica, all'Ente nazionale risi con le modalità indicate all'art. 4.

Art. 8.

Nel caso in cui, a seguito di avversità atmosferiche o di altre cause, la superficie di terreno denunciata ai fini del presente decreto subisca significative riduzioni in rapporto a quella dichiarata, il produttore interessato decade integralmente dal diritto all'aiuto qualora non provveda a darne comunicazione all'Ente nazionale risi entro tre giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 marzo 1988

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Allegato

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE PER IL RISO INDICA

ANNO DI PRODUZIONE 19..

All'ENTE NAZIONALE RISI
Sede Centrale
Piazza Pio XI, 1
20123 MILANO

Il sottoscritto (1) .... nato a ....( )[2]
e residente a ....( )[2] in via (o località)............................ n.......
codice fiscale n.........................dichiara di aver seminato e di coltivare riso indica delle varietà appresso indicate sugli appezzamenti di seguito descritti:

Comune ....( )[2] località..
Ditta catastale (3) ....
Partita n...................... Titolo del possessore (4) ....
Qualifica del richiedente non possessore (5) ....
Residenza del possessore non dichiarante ....

N.foglio mappa (6)	Particelle						
	Numero mappale	7	Superficie catastale		Superficie seminata (8)		Varietà Seminata/e
			ettari	are	ettari	are	
	Totale						

Comune ....( )[2] località..( )[2]
Ditta catastale (3)..n.......
Partita n...................... Titolo del possessore (4) ....
Qualifica del richiedente non possessore (5) ....
Residenza del possessore non dichiarante ....

N.foglio mappa (6)	Particelle						
	Numero mappale	7	Superficie catastale		Superficie seminata (8)		Varietà Seminata/e
			ettari	are	ettari	are	
	Totale						

La semina è stata effettuata in data (9) ....

....

ed il raccolto è previsto (10) ....

....

Totale complessivo	Superficie catastale		Superficie seminata	
	ettari	are	ettari	are

Il sottoscritto chiede che l'aiuto per il riso indica previsto dalle norme comunitarie gli venga corrisposto:

per ettari ....condotti in assenza di rapporti di compartecipazione;

per ettari ....in relazione alle seguenti quote di compartecipazione (11);

Compartecipazione (12)	Qualifica (13)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (14)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (15)
					ettari	are	
				%			
				%			
				%			
				%			

Il sottoscritto si impegna sin d'ora a consentire agli incaricati di codesto Ente il libero accesso nell'azienda, per gli accertamenti da effettuare e dichiara, sotto la propria responsabilità, e per gli effetti dell'art.4 della legge n.15 del 4 gennaio 1968, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

Allega:

1) Certificato di stato di famiglia
2) Fatture attestante l'acquisto delle sementi certificate impiegate per le superfici sopra indicate
3) Documentazione della certificazione delle sementi (cartellini E.N.S.E.)

Firma del dichiarante

....

---

(1) Indicare prima il *cognome e poi* il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.
(2) Indicare la provincia
(3) Indicare il proprietario e/o gli eventuali possessori iscritti in catasto.
(4) Specificare eventuali titoli di possesso, anche se non iscritti in catasto.
(5) Affittuario. ecc.. .....
(6) Se il prospetto è insufficiente, ricorrere al prospetto successivo.
(7) Contrassegnare con una X gli appezzamenti condotti in compartecipazione.
(8) Qualora non sia possibile l'identificazione, particella per particella, della superficie seminata a riso indica, dichiarare soltanto la superficie totale seminata.
(9) Se la semina stata effettuata in giorni diversi, indicare distintamente tali date, individuando le relative particelle.
(10) Indicare la decade ed il mese previsti per il raccolto, eventualmente distinguendo fra i diversi appezzamenti.
(11) Compilare il quadro in tutti i casi di compartecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate.
(12) Cognome e nome.
(13) Affittuario, colono ecc.
(14) Indicare 100% nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un'unica domanda; indicare viceversa la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.
(15) La firma deve essere apposta solo nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata un'unica domanda.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 8-*bis* del regolamento CEE n. 1418/76 si veda la nota all'art. 1.

— Il D.M. 27 ottobre 1967 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 dicembre 1967.

Nota all'art. 1:

L'art. 8-*bis* del regolamento CEE del Consiglio n. 1418/76 del 21 giugno 1976, nella stesura vigente a seguito dell'adozione dei regolamenti CEE n. 1907/87 e n. 3877/87 così recita:

«1. È istituito un aiuto alla produzione di determinate varietà di riso del tipo o profilo indica, coltivate nelle zone comunitarie nelle quali il riso del tipo japonica costituisce una parte tradizionale e consistente della produzione risicola.

2. L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui siano state effettuate le operazioni di semina e di raccolto.

L'aiuto è erogato limitatamente a talune varietà di riso del tipo o profilo indica da precisare.

L'aiuto è concesso per cinque anni, per la prima volta per il riso seminato nella campagna 1987-1988.

3. L'importo dell'aiuto è stabilito secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2 del trattato.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo, con particolare riferimento alle zone di produzione di cui al paragrafo 1, nonché le caratteristiche morfologiche del riso ammesso a beneficiare dell'aiuto.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'art. 27».

Nota all'art. 2:

Per il D.M. 27 ottobre 1967 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

L'art. 1 del regolamento CEE n. 3878/87 così recita:

«1. L'aiuto previsto all'art. 8-*bis* del regolamento CEE n. 1418/76 è erogato dallo Stato membro per la produzione di determinate varietà di riso di tipo o profilo indica coltivate nelle zone di cui all'allegato *A* e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono.

2. Si considera che su una superficie di risone siano state effettuate le operazioni di semina e di raccolto, ai sensi dell'art. 8-*bis* del regolamento CEE n. 1418/76, quando su tale superficie siano state effettuate le normali operazioni colturali a fini produttivi e il riso abbia raggiunto la fase della maturazione».

88G0173

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 marzo 1988.

Rideterminazione della deduzione forfettaria nel settore della videoregistrazione dell'imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, come convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha istituito l'imposta erariale di consumo per la cessione e l'importazione di taluni prodotti dei settori audiovisivi e cinefotoottico;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1983 con il quale, in attuazione del citato art. 4, è stata stabilita la facoltà dei produttori di assolvere l'imposta su una base risultante dal prezzo di vendita dei prodotti, dedotta una percentuale forfettaria pari al 35% del prezzo stesso ed è stata prevista la rideterminazione di tale deduzione per talune categorie, previa valutazione dell'incidenza dei costi di commercializzazione interna sul prezzo praticato normalmente per ciascuna di dette categorie;

Sentita l'Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche - ANIE, che ha espresso parere favorevole, con nota 26 marzo 1987, n. IV-58, all'applicazione di una deduzione forfettaria del 47%, richiesta dalla società Vidital di Roma, al settore degli apparecchi per la registrazione e/o la riproduzione delle immagini in televisione, descritti alla categoria 8F del citato decreto ministeriale 23 marzo 1983;

Ritenuta congrua la deduzione forfettaria del 47% alle condizioni di tipo commerciale ed industriale del mercato nazionale nel settore della videoregistrazione;

Decreta:

Art. 1.

I produttori che si avvalgono della facoltà di indicare come valore imponibile, ai fini dell'imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici di cui alle premesse, il prezzo addebitato per la vendita degli apparecchi per la registrazione e/o la riproduzione delle immagini in televisione di cui alla categoria 8F del decreto ministeriale 23 marzo 1983, dedotta una percentuale forfettaria, sono autorizzati a determinare tale percentuale nella misura del 47%.

Roma, addì 16 marzo 1988

Il Ministro: GAVA

88A1602

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 giugno 1987.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie «Il nostro tempo» dedicato alla «Lotta contro l'alcolismo».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale del 26 febbraio 1985 con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1986, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Il nostro tempo»;

Visto il decreto interministeriale del 28 maggio 1986 con il quale è stata autorizzata, nel 1987, l'emissione, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie «Il nostro tempo» dedicato alla «Lotta contro l'alcolismo»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1709 del 5 maggio 1987;

Decreta:

Articolo unico

È emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie «Il nostro tempo» dedicato alla «Lotta contro l'alcolismo» nel valore da L. 380.

Il francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: 30 × 40; formato stampa: 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce un particolare dell'opera «L'Absinthe» di Edgar Degas.

Nel corpo della vignetta figurano la leggenda «LOTTA CONTRO L'ALCOLISMO» la scritta «ITALIA» ed il valore «380».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
FRACANZANI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1988
Registro n. 10 Poste, foglio n. 339

88A1603

DECRETO 22 marzo 1988.

Modificazione al decreto ministeriale 14 ottobre 1987, concernente la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere riguardanti la costruzione della nuova centrale telefonica in località «Is Mortorius» del comune di Quartu S. Elena.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e successive modifiche;

Visto il decreto del 14 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1987, concernente la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere di costruzione della nuova centrale telefonica in località «Is Mortorius» del comune di Quartu S. Elena (Cagliari);

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 3 del predetto decreto, poiché in esso non è contenuta in modo esplicito la fissazione dei termini entro i quali dovranno iniziarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori specificati all'art. 1 del decreto medesimo;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del decreto del 14 ottobre 1987 citato in premessa è modificato nel modo seguente:

Le espropriazioni ed i lavori di cui all'art. 1 dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 1° luglio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1988

Il Ministro: MAMMÌ

88A1604

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 aprile 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 15 aprile 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi Buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/00879 del 12 aprile 1988;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 15 aprile 1990 per un importo massimo complessivo, in valore nominale, di lire 1.000 miliardi, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10,50% pagabile in due semestralità posticipate al 15 ottobre ed al 15 aprile di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 98,85 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire un milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 15 aprile 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 15 aprile 1988 e termineranno il giorno 18 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento di 0,75 centesimi contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 30 aprile 1988 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 15 aprile al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro trenta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 15 aprile 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1988
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 104

88A1616

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 aprile 1988.

Interventi urgenti per superare la situazione di crisi idrica nel comune di Sante Marie, in provincia di L'Aquila. (Ordinanza n. 1422/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 824 del 31 marzo 1988 con cui il sindaco del comune di Sante Marie, in esecuzione della deliberazione della giunta municipale n. 15 del 27 febbraio 1988, chiede la concessione di un mutuo ventennale di L. 1.666.000.000 a copertura delle spese per la ristrutturazione della rete idrica comunale, ormai fatiscente;

Vista la nota n. 1129/SPC del 1° aprile 1988 con cui la regione Abruzzo chiede, per il caso di specie, l'adozione di iniziative straordinarie;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico nel comune di Sante Marie;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Sante Marie, in provincia di L'Aquila, un contributo straordinario di L. 800.000.000 a parziale copertura delle spese relative alla realizzazione dell'opera indicata in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma indicata nell'articolo che precede verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso, dalla Cassa depositi e prestiti, al comune di Sante Marie ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile procederà alla nomina dei collaudatori delle opere che verranno realizzate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1608

ORDINANZA 7 aprile 1988.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Buddusò, in provincia di Sassari. (Ordinanza n. 1423/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Buddusò n. 32 del 9 febbraio 1988, con la quale il sindaco viene autorizzato a chiedere un finanziamento di L. 1.719.724.590 per opere di captazione di nuove sorgenti e miglioramento e potenziamento delle reti di adduzione;

Vista l'istanza n. 807 prodotta dal sindaco del comune di Budduso in data 16 febbraio 1988, in esecuzione alla predetta deliberazione;

Accertato che la suddetta richiesta è motivata da grave carenza nell'approvvigionamento idrico, dovuta a notevole diminuzione della portata dell'acqua che, ristagnando nei tubi, favorisce — oltretutto — la proliferazione batterica;

Ravvisata la necessità, quindi, di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico nel comune di Buddusò e per evitare gravi riflessi, sotto l'aspetto igienico-sanitario per la salute pubblica;

Visto il telex n. 2577 del 16 febbraio 1988 con cui l'assessorato alla difesa dell'ambiente della regione Sardegna esprime parere favorevole;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Sentito il Ministero della sanità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Buddusò, in provincia di Sassari, un finanziamento di L. 1.719.724.000 per la realizzazione delle opere indicate in premessa.

Art. 2.

Le opere suddette sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e per la loro attuazione il comune di Buddusò può derogare dalle norme vigenti, comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile procederà alla nomina dei collaudatori delle opere che verranno realizzate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1607

ORDINANZA 7 aprile 1988.

Interventi urgenti per superare la situazione di crisi idrica nel comune di Sillano, in provincia di Lucca. (Ordinanza n. 1424/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 1505 del 24 marzo 1988 con cui il sindaco del comune di Sillano, in esecuzione della deliberazione della giunta municipale n. 310 del 7 novembre 1987, chiede la concessione di un mutuo di lire 320.000.000, con ammortamento a carico dello Stato, per la ristrutturazione dell'acquedotto comunale, a causa della notevole carenza nell'approvvigionamento di acqua potabile;

Vista la nota n. 26191/5-1-15 del 25 marzo 1988 della regione Toscana;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico nel comune di Sillano;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Sillano, in provincia di Lucca, un contributo straordinario di L. 320.000.000 per l'esecuzione dell'opera indicata in premessa.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma indicata verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Sillano ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1606

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 1988), **coordinato con la legge di conversione 11 marzo 1988, n. 73** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 15 marzo 1988), **recante: «Assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 di cui alla delibera del CIPE in data 1° marzo 1985, è assegnato all'ENEA un contributo di lire 350 miliardi per il secondo semestre dell'anno finanziario 1987, finalizzato alla realizzazione di programmi approvati dal CIPE in data 1° marzo 1985, incrementando, rispetto agli anni precedenti, le attività relative alla ricerca e promozione delle fonti alternative e risparmio energetico, alle ricerche sulla protezione ambientale e sulla salute dell'uomo, alla innovazione tecnologica, allo sviluppo delle tecnologie impiantistiche e alle attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza nucleare e la protezione sanitaria. Non dovranno essere stipulati ulteriori contratti né assunte nuove iniziative e conseguenti impegni finanziari, per quanto riguarda la collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, la realizzazione dell'impianto PEC ed i connessi programmi sul ciclo del combustibile, ad eccezione di quelli relativi ad esigenze di sicurezza e protezione ambientale e sanitaria. Devono essere inoltre sospese le iniziative ed i contratti in essere riguardanti la fornitura del combustibile nucleare per l'impianto PEC e le attività di fabbricazione in Italia di combustibile plutonifero sperimentale per il PEC.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico accantonamento «Piano di finanziamento ENEA 1985-1989».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. È autorizzata la cessione a titolo gratuito all'ENEA, in tutto o in parte, dei componenti del circuito Super SARA, realizzato nel quadro dei programmi pluriennali di ricerca della CEE, di proprietà del Governo italiano ed attualmente siti presso lo stabilimento di Ispra del centro comune di ricerca.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sono stabilite le modalità e le condizioni per il trasferimento di detti componenti all'ENEA, a cui faranno carico le relative spese.

3. Gli introiti derivanti all'ENEA da eventuali cessioni a terzi, a titolo oneroso, dei componenti medesimi devono essere riversati in conto entrate del Ministero del tesoro.

Art. 2-*bis*.

1. *L'ENEA, entro i limiti fissati dagli organici vigenti, è autorizzato ad assumere undici unità lavorative dipendenti dalla Combustibili Nucleari S.p.a. già operante presso il centro ENEA di Rotondella. All'onere relativo, stimato in 400 milioni di lire annui, si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'ente.*

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Si riportano anche i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1987, n. 275, 7 settembre 1987, n. 372, e 7 novembre 1987, n. 461 (*a*).

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(*a*) I DD.LL. n. 275/1987, n. 372/1987 e n. 461/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 10 settembre 1987, n. 262 del 9 novembre 1987 e n. 6 del 9 gennaio 1988), recavano, il primo, assegnazione all'ENEA di un contributo per il quarto bimestre 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989, gli altri due lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

88A1588

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 68

Corso dei cambi dell'8 aprile 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243 —	1243 —	1243 —	1243 —	1243 —	1243 —	1243 —	1243 —	1243 —	1243 —
Marco germanico	742,100	742,100	742,30	742,100	742,100	742,10	742,110	742,100	742,100	742,10
Franco francese	218,750	218,750	218,65	218,750	218,750	218,75	218,750	218,750	218,750	218,75
Fiorino olandese	661,280	661,280	661,25	661,280	661,280	661,28	661,290	661,280	661,280	661,28
Franco belga	35,448	35,448	35,46	35,448	35,448	35,44	35,449	35,448	35,448	35,44
Lira sterlina	2322,900	2322,900	2328 —	2322,900	2322,900	2322,70	2322,500	2322,900	2322,900	2322,90
Lira irlandese	1983,100	1983,100	1984 —	1983,100	1983,100	1982,87	1982,650	1983,100	1983,100	—
Corona danese	193,900	193,900	194 —	193,900	193,900	193.88	193,870	193,900	193,900	193,90
Dracma	9,289	9,289	9,29	9,289	—	—	9,280	9,289	9,289	—
E.C.U.	1539,950	1539,950	1541,25	1539,950	1539,950	1539,76	1539,570	1539,950	1539,950	1539,95
Dollaro canadese	997 —	997 —	998 —	997 —	997 —	997,15	997.300	997 —	997 —	997 —
Yen giapponese	9,891	9,891	9,90	9,891	9,891	9,89	9,892	9,891	9,891	9,89
Franco svizzero	897,450	897,450	898 —	897,450	897,450	897,57	897,700	897,450	897,450	897,45
Scellino austriaco	105,577	105,577	105,62	105,577	105,577	105,58	105,590	105,577	105,577	105,57
Corona norvegese	198,410	198,410	198,50	198,410	198,410	198,39	198,380	198,410	198,410	198,40
Corona svedese	210,390	210,390	210,50	210,390	210,390	210,37	210,350	210,390	210,390	210,40
FIM	309,550	309,550	310 —	309,550	309,550	309,62	309,700	309,550	309,550	—
Escudo portoghese	9,073	9,073	9,09	9,073	9,073	9,07	9,073	9,073	9,073	9,07
Peseta spagnola	11,194	11,194	11,1710	11,194	11,194	11,19	11,193	11,194	11,194	11,20
Dollaro australiano	921,500	921,500	922 —	921,500	921,500	921,45	921,400	921,500	921,500	921,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1243 —
Marco germanico	742,105
Franco francese	218,750
Fiorino olandese	661,285
Franco belga	35,448
Lira sterlina	2322,700
Lira irlandese	1982,875
Corona danese	193,885
Dracma	9,284
E.C.U.	1539,760
Dollaro canadese	997,150
Yen giapponese	9,891
Franco svizzero	897,575
Scellino austriaco	105,583
Corona norvegese	198,395
Corona svedese	210,370
FIM	309,625
Escudo portoghese	9,073
Peseta spagnola	11,193
Dollaro australiano	921,450

Media dei titoli dell'8 aprile 1988

Rendita 5% 1935	65 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,750
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	100,200
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	101,450
» » » TR 2,5% 1983/93	91 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,850
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,475
» » » » 1- 8-1983/88	100,625
» » » » 1- 9-1983/88	100,825
» » » » 1-10-1983/88	101,050
» » » » 15- 7-1985/90	99,725
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,600
» » » » 1-11-1983/90	102,525
» » » » 18-11-1985/90	99,400
» » » » 1-12-1983/90	102,750
» » » » 18-12-1985/90	99,850
» » » » 1- 1-1984/91	102,925
» » » » 17- 1-1986/91	99,650
» » » » 1- 2-1984/91	102,900
» » » » 18- 2-1986/91	99,700
» » » » 1- 3-1984/91	101,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,675
» » » » 1- 4-1984/91	102,025
» » » » 1- 5-1984/91	101,775
» » » » 1- 6-1984/91	101,900
» » » » 1- 7-1984/91	101,150
» » » » 1- 8-1984/91	101,250
» » » » 1- 9-1984/91	101,200
» » » » 1-10-1984/91	101,325
» » » » 1-11-1984/91	101,175
» » » » 1-12-1984/91	100,600
» » » » 1- 1-1985/92	100,275
» » » » 1- 2-1985/92	99,750
» » » » 18- 4-1986/92	98 —
» » » » 19- 5-1986/92	96,475
» » » » 20- 7-1987/92	98,350
» » » » 19- 8-1987/92	98,400
» » » » 18- 6-1986/93	95,500
» » » » 17- 7-1986/93	95,900
» » » » 19- 8-1986/93	95,800
» » » » 18- 9-1986/93	95,775
» » » » 20-10-1986/93	96,925
» » » » 1- 2-1985/95	99,325
» » » » 1- 3-1985/95	94,275
» » » » 1- 4-1985/95	93,850
» » » » 1- 5-1985/95	93,550
» » » » 1- 6-1985/95	93,550
» » » » 1- 7-1985/95	95,325
» » » » 1- 8-1985/95	95,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	94,925
» » » » 1-10-1985/95	95,025
» » » » 1-11-1985/95	95,525
» » » » 1-12-1985/95	95,600
» » » » 1- 1-1986/96	96,225
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,025
» » » » 1- 2-1986/96	97,075
» » » » 1- 3-1986/96	95,725
» » » » 1- 4-1986/96	94,875
» » » » 1- 5-1986/96	95,150
» » » » 1- 6-1986/96	95,050
» » » » 1- 7-1986/96	95,125
» » » » 1- 8-1986/96	94,675
» » » » 1- 9-1986/96	94,875
» » » » 1-10-1986/96	94,150
» » » » 1-11-1986/96	94,600
» » » » 1-12-1986/96	95,650
» » » » 1- 1-1987/97	95,875
» » » » 1- 2-1987/97	95,950
» » » » 18- 2-1987/97	95,925
» » » » 1- 3-1987/97	95 —
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,525
» » » 12,50% 1-10-1988	101,275
» » » 12,50% 1-11-1988	101,800
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,925
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,275
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,500
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,350
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,950
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,575
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,975
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,475
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,250
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,350
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,550
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,175
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,525
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,475
» » » 10,50% 1- 5-1990	101 —
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,950
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,175
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,050
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,325
» » » 9,50% 1- 8-1990	99 —
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,250
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,425
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,650
» » » 9,25% 1-10-1990	99,475
» » » 9,25% 1-11-1990	96,450
» » » 9,25% 1-12-1990	96,450
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,925
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,500
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,525
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,075
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,450
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,250
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,825
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,975
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,550
» » » » 1983/90 11,50%	107,675
» » » » 1984/91 11,25%	109,400
» » » » 1984/92 10,50%	109,450
» » » » 1985/93 9,60%	106,250
» » » » 1985/93 9,75%	106,725
» » » » 1985/93 9,00%	103,725
» » » » 1985/93 8,75%	104,100
» » » » 1986/94 8,75%	103,600
» » » » 1986/94 6,90%	94,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M08048

MINISTERO DEL TESORO

N. 69

Corso dei cambi dell'11 aprile 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1249,100	1249,100	1249,20	1249,100	1249,100	1249,17	1249,240	1249,100	1249,100	1249,10
Marco germanico	741,700	741,700	741,75	741,700	741,700	741,69	741,690	741,700	741,700	741,70
Franco francese	218,700	218,700	218,65	218,700	218,700	218,70	218,710	218,700	218,700	218,70
Fiorino olandese	660,950	660,950	661 —	660,950	660,950	660,95	660,950	660,950	660,950	660,95
Franco belga	35,424	35,424	35,43	35,424	35,424	35,42	35,432	35,424	35,424	35,42
Lira sterlina	2320,900	2320,900	2320,50	2320,900	2320,90	2320,85	2320,800	2320,900	2320,900	2320,90
Lira irlandese	1983,600	1983,600	1984 —	1983,600	1983,60	1983,45	1983,300	1983,600	1983,600	—
Corona danese	193,900	193,900	193,75	193,900	193,90	193,85	193,810	193,900	193,900	193,70
Dracma	9,293	9,293	9,29	9,293	—	—	9,294	9,293	9,293	—
E.C.U.	1539,750	1539,750	1539,80	1539,750	1539,75	1539,71	1539,680	1539,750	1539,750	1539,75
Dollaro canadese	1005,300	1005,300	1005,50	1005,300	1005,30	1005,30	1005,300	1005,300	1005,300	1005,30
Yen giapponese	9,860	9,860	9,85	9,860	9,86	9,85	9,859	9,860	9,860	9,86
Franco svizzero	896,250	896,250	896,85	896,250	896,25	896,25	896,250	896,250	896,250	896,25
Scellino austriaco	105,550	105,550	105,55	105,550	105,55	105,55	105,550	105,550	105,550	105,55
Corona norvegese	198,720	198,720	198,83	198,720	198,72	198,71	198,700	198,720	198,720	198,72
Corona svedese	210,580	210,580	210,40	210,580	210,58	210,57	210,560	210,580	210,580	210,58
FIM	309,410	309,410	309,75	309,410	309,41	309,42	309,430	309,410	309,410	—
Escudo portoghese	9,073	9,073	9,09	9,073	9,073	9,07	9,072	9,073	9,073	9,07
Peseta spagnola	11,209	11,209	11,22	11,209	11,209	11,21	11,211	11,209	11,209	11,20
Dollaro australiano	931,900	931,900	930 —	931,900	931,90	932 —	932,100	931,900	931,900	931,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 aprile 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1249,170
Marco germanico	741,695
Franco francese	218,705
Fiorino olandese	660,950
Franco belga	35,428
Lira sterlina	2320,850
Lira irlandese	1983,450
Corona danese	193,855
Dracma	9,293
E.C.U.	1539,710
Dollaro canadese	1005,300
Yen giapponese	9,859
Franco svizzero	896,250
Scellino austriaco	105.550
Corona norvegese	198,710
Corona svedese	210,570
FIM	309,420
Escudo portoghese	9.072
Peseta spagnola	11,210
Dollaro australiano	932 –

Media dei titoli dell'11 aprile 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	100,200
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	101,450
» » » TR 2,5% 1983/93	90,950
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,300
» » » » EFIM 1-8-1988	100,350
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	100,025
» » » » 1- 7-1983/88	100,525
» » » » 1- 8-1983/88	100,600
» » » » 1- 9-1983/88	100,800
» » » » 1-10-1983/88	100,950
» » » » 15- 7-1985/90	99,725
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,600
» » » » 1-11-1983/90	102,550
» » » » 18-11-1985/90	99,325
» » » » 1-12-1983/90	102,775
» » » » 18-12-1985/90	99,975
» » » » 1- 1-1984/91	102,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,725
» » » » 1- 2-1984/91	102,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,825
» » » » 1- 3-1984/91	101,925
» » » » 18- 3-1986/91	99,700
» » » » 1- 4-1984/91	101,975
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,850
» » » » 1- 7-1984/91	101,200
» » » » 1- 8-1984/91	101,250
» » » » 1- 9-1984/91	101,200
» » » » 1-10-1984/91	101,425
» » » » 1-11-1984/91	101,225
» » » » 1-12-1984/91	100,550
» » » » 1- 1-1985/92	100,300
» » » » 1- 2-1985/92	99,750
» » » » 18- 4-1986/92	97,800
» » » » 19- 5-1986/92	96,425
» » » » 20- 7-1987/92	98,375
» » » » 19- 8-1987/92	98,400
» » » » 18- 6-1986/93	95,550
» » » » 17- 7-1986/93	95,800
» » » » 19- 8-1986/93	95,775
» » » » 18- 9-1986/93	95,750
» » » » 20-10-1986/93	96,950
» » » » 1- 2-1985/95	99,375
» » » » 1- 3-1985/95	94,275
» » » » 1- 4-1985/95	93,925
» » » » 1- 5-1985/95	93,525
» » » » 1- 6-1985/95	93,625
» » » » 1- 7-1985/95	95,400
» » » » 1- 8-1985/95	95,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	94,975
» » » » 1-10-1985/95	95,175
» » » » 1-11-1985/95	95,525
» » » » 1-12-1985/95	95,650
» » » » 1- 1-1986/96	96,225
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,050
» » » » 1- 2-1986/96	97,100
» » » » 1- 3-1986/96	95,750
» » » » 1- 4-1986/96	94,925
» » » » 1- 5-1986/96	95,050
» » » » 1- 6-1986/96	95,050
» » » » 1- 7-1986/96	95,1250
» » » » 1- 8-1986/96	94,725
» » » » 1- 9-1986/96	94,925
» » » » 1-10-1986/96	94,225
» » » » 1-11-1986/96	94,650
» » » » 1-12-1986/96	95,700
» » » » 1- 1-1987/97	95,825
» » » » 1- 2-1987/97	95,975
» » » » 18- 2-1987/97	95,825
» » » » 1- 3-1987/97	95,300
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,575
» » » 12,50% 1-10-1988	101,275
» » » 12,50% 1-11-1988	101,875
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,800
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,325
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,450
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,325
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,925
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,625
» » » 12,50% 1- 1-1990	104 —
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,450
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,150
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,400
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,500
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,200
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,450
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,475
» » » 10,50% 1- 5-1990	101 —
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,900
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,200
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,075
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,350
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,050
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,275
» » » 9,25% 1- 9-1990	99,450
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,650
» » » 9,25% 1-10-1990	96,475
» » » 9,25% 1-11-1990	96,450
» » » 9,25% 1-12-1990	96,750
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,925
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,525
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,475
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,025
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,450
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,250
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,775
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,950
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,600
» » » » 1983/90 11,50%	107,625
» » » » 1984/91 11,25%	109 —
» » » » 1984/92 10,50%	109,100
» » » » 1985/93 9,60%	106,400
» » » » 1985/93 9,75%	106,400
» » » » 1985/93 9,00%	103,800
» » » » 1985/93 8,75%	104,075
» » » » 1986/94 8,75%	103,550
» » » » 1986/94 6,90%	94,325

Il contabile del portafoglio dello Stato MAROLDA

88M11048

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 6 aprile 1988 ha revocato alla «Certa revisioni S.a.s. di G. M. Visconti e C.», con sede in Milano, per incorporazione della medesima nella «Italaudit S.p.a. - Società italiana di revisione e certificazione», anch'essa con sede in Milano, l'autorizzazione ad esercitare attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 7 aprile 1988 ha autorizzato la società «Fedra S.r.l.», con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 7 aprile 1988 ha autorizzato la società «Romeogest S.p.a.», con sede in Napoli, ad esercitare attività fiduciaria e quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A1595

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banca cattolica del Veneto S.p.a., in Vicenza, alla Bankers Trust Company nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 28 marzo 1988 é stata autorizzata l'esecuzione della convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, concernente la sostituzione della Banca cattolica del Veneto alla Bankers Trust Company nell'esercizio della dipendenza bancaria di Roma, via Bissolati, 76.

88A1597

Sostituzione della Bayerische Vereinsbank alla The First National Bank of Chicago nell'esercizio delle dipendenze bancarie di Milano e di Roma.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 28 marzo 1988 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, concernente la sostituzione della Bayerische Vereinsbank alla The First National Bank of Chicago nell'esercizio delle dipendenze bancarie di Milano, via Durini n. 9 e di Roma, via Ferdinando di Savoia n. 8-8/A.

88A1596

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 23 marzo 1988, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Mandatoriccio S.c.r.l., con sede in Mandatoriccio (Cosenza) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 18 marzo 1988 in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e dell'art. 33 del T.U.R.C.A. — l'avv. Mauro Leporace è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

88A1612

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della sanità 24 febbraio 1988, n. 64, concernente: «Dosi massime e campi di impiego di alcune sostanze attive diserbanti». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 dell'11 marzo 1988)

All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza citata in epigrafe, riportato alla pag. 14 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... delle sostanze attive di cui al *comma precedente* ...», leggasi: «... delle sostanze attive di cui al *comma 1*...».

88A1614

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità in data 7 agosto 1987, recante: «Integrazione dell'elenco dei primari di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nelle premesse, al sesto capoverso, al terzo rigo, dove è scritto: «... *di immunoematologia e servizio trasfusionale* ...», leggasi: «*di pneumologia*».

88A1613

Comunicato del Ministero della sanità relativo all'elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1987. (Elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1988).

Nell'elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1988, a pag. 51, dove è scritto: «Officine autorizzate - Ditte: Cyanamid Italia S.p.a. e Takeda *It. Farmac. S.r.l.* - Catania - Zona industriale, XV strada - specialità medicinali - D.M. n. 7074 del 18 novembre 1987 - Modifica ragione sociale», leggasi: «Officine autorizzate - Ditte: Cyanamid Italia S.p.a. e Takeda *Italia Farmaceutici S.p.a.* - Catania - Zona industriale, XV strada - specialità medicinali - D.M. n. 7074 del 18 novembre 1987 - Modifica ragione sociale -».

88A1615

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale — L. 220.000
- semestrale — L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale — L. 28.000
- semestrale — L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale — L. 105.000
- semestrale — L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale — L. 28.000
- semestrale — L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale — L. 100.000
- semestrale — L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale — L. 375.000
- semestrale — L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100880880) L. 800